

## STATUTO

### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una Fondazione sotto la denominazione Istituto dell'Azione Cattolica Italiana per lo studio dei problemi sociali e politici "Vittorio Bachelet".

### **Art. 2 - Sede**

La sede dell'Istituto è in Roma, in Via della Conciliazione 1.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie in Italia ed all'Estero.

### **Art. 3 - Durata**



La durata dell'Istituto è a tempo indeterminato.

L'Istituto potrà essere sciolto in qualsiasi momento dal Comitato Direttivo che con apposita delibera ne determina le modalità.

### **Art. 4 - Oggetto**

L'Istituto non ha fini di lucro e ha per scopo istituzionale lo studio dei problemi sociali e politici con particolare riferimento all'Italia al fine di fornire dati di conoscenza, criteri di analisi, valutazioni e orientamenti alla luce della dottrina sociale della Chiesa.

Per il raggiungimento dello scopo, e in connessione all'attività formativa e alla missione dell'Azione Cattolica Italiana, l'Istituto si propone di:



*Sez. 1. Napoli - Istituto Bachelet*


- a) promuovere a tutti i livelli (nazionale, locale e internazionale) ricerche, studi, conferenze, dibattiti, seminari, convegni;
- b) diffondere a livello nazionale, locale, internazionale, anche con finalità formative, i risultati delle attività di cui al punto (a);
- c) provvedere in collaborazione con l'Istituto Paolo VI alla pubblicazione della rivista "Orientamenti Sociali";
- d) stabilire contatti con altri Istituti italiani ed esteri aventi finalità analoghe, con lo scopo di dar vita ad iniziative culturali coordinate;
- e) raccogliere, ordinare e conservare documenti, studi, pubblicazioni relativi al proprio campo di ricerca.

#### Art. 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Istituto è pari a lire 100.000.000 (centomilioni).

Per l'espletamento degli scopi statutari, l'Azione Cattolica Italiana destina, anche all'Istituto, ora come in futuro, l'utilizzazione della biblioteca, dell'emeroteca del Centro Documentazione Icas, della Rivista "Orientamenti Sociali".

Il Patrimonio dell'Istituto è inoltre rappresentato da sovvenzioni, contributi e finanziamenti di privati ed Enti, così come da contributi dello Stato.



*Antonio Maffei*  
*Federico Ciofi*

#### Art. 6 - Organismi dell'Istituto

Sono organismi dell'Istituto:

- a. il Comitato Direttivo;
- b. il Presidente del Consiglio Scientifico;
- c. il Consiglio Scientifico;
- d. il Direttore del Comitato Esecutivo (Direttore dell'Istituto);
- e. il Comitato Esecutivo;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 7 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito dagli otto membri elettivi che compongono la Presidenza Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.

Ne fanno inoltre parte il Presidente Nazionale del Movimento Ecclesiale d'Impegno Culturale, il Presidente Nazionale del Movimento d'Impegno Educativo dell'Azione Cattolica Italiana ed uno dei Presidenti Nazionali della Federazione Universitaria Cattolica Italiana.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio Scientifico e il Direttore del Comitato Esecutivo.

Al Comitato Direttivo competono i seguenti compiti:

- a) provvedere alla nomina dei membri del Consiglio scientifico e del Suo




*Antonio Chiaple*

Presidente;

- b) provvedere alla nomina dei membri del Comitato Esecutivo e del suo Direttore;
- c) approvare annualmente il programma delle attività dell'Istituto con le relative spese;
- d) sovrintendere all'operato degli altri organismi dell'Istituto nonché alla concreta attuazione dell'attività programmata;
- e) amministrare il patrimonio dell'Istituto e provvedere a tutte le incombenze di natura amministrativa;
- f) regolamentare l'accesso del pubblico alla Biblioteca, all'emeroteca, al Centro Documentazione Icas e ad ogni altro materiale dato in dotazione all'Istituto;
- g) provvedere ogni tre anni alla nomina della redazione della rivista "Orientamenti Sociali";
- h) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto;
- i) approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno solare successivo, ed entro il 30 maggio di ogni anno, il conto consuntivo relativo all'anno solare precedente.

#### Art. 8 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dell'Istituto è di diritto il Presidente Nazionale dell'Azione



*Acquisto*  
*Antonio Chiappi*

Cattolica Italiana.

Il Comitato Direttivo provvede, all'atto del suo insediamento, alla nomina di un Vicepresidente, scegliendolo tra i suoi membri affinché sostituisca a tutti gli effetti il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 9 - Rappresentanza legale**


Al Presidente spettano i poteri di rappresentanza dell'Istituto, nei confronti dei terzi ed in giudizio e tutti i poteri di firma e di quietanza.

In caso di assenza o impedimento del presidente, detti poteri sono esercitati dal Vicepresidente, la cui firma attesta l'assenza e l'impedimento del Presidente.

#### **Art. 10 - Durata del Comitato Direttivo**

La durata dell'incarico dei componenti il Comitato Direttivo è triennale e comunque subordinata alla permanenza degli stessi nei rispettivi incarichi all'interno della Presidenza Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.

Eventuali dimissioni dagli incarichi o scadenze di mandato comportano automaticamente la decadenza dal ruolo di membro del Comitato Direttivo dell'Istituto.



*Antonio Lupatelli*  
22/02/2012

#### **Art. 11 - Riunioni del Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta al semestre e per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Esso è convocato dal Presidente o dal componente del Comitato che lo sostituisce, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sette giorni prima della riunione.


In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato a mezzo fax o telegramma, da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.

#### **Art. 12 - Presidente del Consiglio Scientifico**

Il Presidente del Consiglio Scientifico, nominato dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni, presiede il Consiglio Scientifico coordinandone i lavori, può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo. E' responsabile dell'attuazione dell'indirizzo generale dell'Istituto e ne risponde al Comitato Direttivo.

#### **Art. 13 - Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo ed è costituito da un minimo di quindici ad un massimo di trenta membri. Tra questi è



*Secretary*  
*Staus*  
*Chaple*

membro di diritto il Direttore del Comitato Esecutivo che svolge le funzioni di Segretario.

I membri del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

#### **Art. 14 - Compiti del Consiglio Scientifico**

Compiti del Consiglio Scientifico sono lo studio e la predisposizione e la cura dei programmi di attività, che sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo, con l'indicazione delle modalità di copertura.

Collabora con il Direttore e con il Comitato Esecutivo alla attuazione dei programmi.

#### **Art. 15 - Riunioni del Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta a quadrimestre. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono convocate dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Scientifico con le modalità indicate anche per il caso d'urgenza al precedente Art. 11 e per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 16 - Direttore del Comitato Esecutivo**

Il Direttore nominato dal Comitato Direttivo dura in carica tre anni, presiede il Comitato Esecutivo, ha il compito di predisporre



*Decano Magna*  
*Roberto Profili*

l'attuazione e l'esecuzione dei programmi e dei progetti di studio e ricerca elaborati dal Consiglio Scientifico ed approvati dal Comitato Direttivo, in collegamento con le complessive attività dell'Azione Cattolica Italiana.

Il Direttore del Comitato Esecutivo è membro di diritto del Consiglio Scientifico, con funzione di segretario e può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo.

#### Art. 17 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da quattro membri, nominati dal Comitato Direttivo, con particolare attenzione alle esperienze dell'Azione Cattolica Italiana più significative in ordine ai problemi civili, sociali, politici.

Coadiuvava il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti.

Dura in carica tre anni.

Le sue riunioni sono convocate dal Direttore del Comitato Esecutivo con le modalità indicate anche per il caso d'urgenza al precedente Art. 11. Per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

Le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.



*Antonio Pizzani*  
Necconi Tropea



### Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti e i singoli Revisori dei Conti componenti il Collegio svolgono le funzioni indicate nell'articolo 2403 del codice civile in relazione al Collegio sindacale.


Il Collegio è formato da tre Revisori titolari e da due supplenti.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

I Revisori dei Conti sono nominati dal Comitato Direttivo con delibera approvata con la maggioranza di due terzi dei componenti il Comitato stesso, tra persone di comprovata professionalità, iscritte all'albo dei ragionieri, all'albo dei dottori commercialisti, all'albo degli avvocati, o nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente.

Il Collegio è convocato, anche per il caso di urgenza, con le modalità indicate al precedente art. 11. Per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio; le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.



*[Handwritten signature]*  
Roberto Pirella  
DIREZIONE REGIONALE

**Art. 19 - Scioglimento dell'Istituto**

In caso di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio sarà devoluto per il perseguimento di finalità analoghe allo scopo istituzionale dell'istituto, secondo le direttive e le modalità che verranno stabilite dal Comitato Direttivo.

**Art. 20 - Rinvio**

Per tutto quanto non è specificatamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II del codice civile.

*Giuseppe Furio*  
*Roberto Lupoli "28528"*  
*Mediani Roberto TESTE*

